

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2463

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(GAVA)

**col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**col Ministro della Pubblica Istruzione**

(BIANCO)

**col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(TOGNOLI)

**e col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'URSS per l'attuazione di scambi giovanili si inserisce nel quadro dell'Accordo culturale stipulato il 9 febbraio 1960 e tiene conto dell'evolversi della situazione politica e sociale in URSS, che ha portato ad una sempre più rilevante apertura e ad un incremento delle relazioni di ogni tipo tra i due Paesi. Al riguardo va sottolineato che gli scambi giovanili sono da sempre considerati uno strumento di estrema utilità per l'approfondimento della conoscenza reciproca, in quanto le nuove generazioni sono per loro natura più libere da condizionamenti e preconcetti e più disposte alla conoscenza del «nuovo».

L'Accordo in esame è improntato ad uno spirito di grande flessibilità per quanto

riguarda sia la sfera soggettiva, e cioè l'area dei potenziali proponenti dei progetti di scambio (articolo 1), sia quella oggettiva perchè non preclude iniziative al di fuori dei programmi stabiliti dalla Commissione mista nelle sue riunioni biennali (articolo 13).

Di particolare rilevanza gli articoli 2 e 3 che definiscono le finalità e le diverse modulazioni che gli scambi giovanili tra i due Paesi potranno assumere, sempre nel rispetto del principio di reciprocità sancito dall'articolo 1.

L'articolo 9 fissa i criteri di ripartizione degli oneri di spesa tra i due Paesi, applicando una prassi generalmente seguita in tema di scambi giovanili, mentre il successivo articolo 12 prevede la partecipazione al finanziamento dei progetti delle associazioni ed enti proponenti.

## RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni dell'Accordo dal quale derivano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato sono gli articoli 9 e 12.

Per quanto concerne l'articolo 9, ipotizzando, sulla base di passate esperienze, un flusso annuo di 500 giovani italiani che si recheranno in URSS, le spese di viaggio possono essere quantificate in lire 250.000 *pro-capite* (viaggio in treno, comprensivo di cuccetta, Roma-Mosca-Roma) per un totale di lire 125 milioni.

Circa le spese di ospitalità agli altrettanti giovani sovietici che verranno in Italia (vitto, alloggio e trasporti interni), esse possono quantificarsi, per una media di sette giorni di permanenza, in complessive lire 210 milioni (60.000 a persona  $\times$  500 unità  $\times$  7 giorni).

In merito alle spese di assicurazione, poichè il premio forfettario per persona per periodi di soggiorno tra uno e trenta giorni è di lire 30.000, l'importo di tale voce ammonta a lire 15 milioni nella previsione, come anzi detto, di 500 visitatori.

Quanto alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, esse riguardano il funzionamento della Commissione mista.

Ipotizzando che la delegazione italiana sia composta da tre funzionari con qualifica dirigenziale e che la sua permanenza a Mosca sia di tre giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

viaggio aereo Roma-Mosca-Roma lire 1.952.000 $\times$ 3	L.	5.856.000
diaria di missione lire 108.000 $\times$ 3 $\times$ 4 .....	»	1.296.000
	L.	7.152.000
spesa di interpretariato (limitata al solo caso in cui la Commissione si riunisca a Roma) prevista per tre giorni di riunione per due interpreti (300.000 $\times$ 3 $\times$ 2) ...	L.	1.800.000
	L.	8.952.000

In conclusione, le spese relative al provvedimento in questione sono riassunte come segue:

## Articolo 9

Viaggi degli italiani che si recheranno in URSS .	L.	125.000.000
Ospitalità per i sovietici che verranno in Italia ..	»	210.000.000
Assicurazioni .....	»	15.000.000
	L.	350.000.000

## Articolo 12

Riunioni della Commissione mista .....	L.	7.152.000
Interpretariato .....	»	1.800.000
	L.	8.952.000
Totale...	L.	358.952.000

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione degli scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 359 milioni annue a decorrere dal 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED  
IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE  
SOCIALISTE SOVIETICHE PER L'ATTUAZIONE DI  
SCAMBI GIOVANILI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla base dell'Accordo Culturale stipulato tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche il 9 febbraio 1960,

nello spirito dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del Documento conclusivo della Riunione di Vienna,

nella convinzione che l'incremento degli scambi socio-culturali tra i due Paesi sia finalizzato allo sviluppo del processo di comprensione dei problemi sociali e culturali e che rappresenti uno strumento importante per il rafforzamento dei rapporti di amicizia tra i popoli,

considerato che relazioni di amicizia e di collaborazione tra esponenti delle giovani generazioni contribuiranno ad istaurare piu' stretti rapporti tra i due Paesi,

concorcano quanto segue:

## Articolo 1

Le Parti svilupperanno e promuoveranno gli scambi culturali e sociali di giovani a livello nazionale, regionale e locale nel quadro di una cooperazione decentrata, cui potranno partecipare i cittadini italiani e sovietici membri e non di associazioni e movimenti giovanili.

Tutti gli scambi avverranno sulla base del principio della reciprocita'.

## ARTICOLO 2

Gli scambi giovanili dovranno:

- favorire il processo di conoscenza reciproca e di amicizia tra i giovani dei due Paesi;
- approfondire il processo di comprensione dei vari problemi culturali e sociali nonché formativi;
- stimolare studenti e giovani lavoratori a confrontare le diverse attività lavorative e professionali;
- incrementare lo sport come uno dei momenti essenziali di crescita fisica e sociale;
- stimolare confronti di giovani esperti, ricercatori ed animatori sull'origine della cultura e delle tradizioni dei due Paesi.

## Articolo 3

1) Le Parti incoraggeranno, in particolare, le seguenti forme di scambi giovanili:

- a) incontri, forum, festivals e campi giovanili per approfondire la conoscenza reciproca;
- b) conferenze, seminari ed iniziative congiunte su tematiche politiche, storiche, economiche, sociali ed ecologiche;
- c) scambi finalizzati alla qualificazione professionale e iniziative congiunte in ambiti diversi della tecnica e della scienza che siano di interesse reciproco, includendo anche scambi di studenti di istituzioni universitarie e scolastiche italiane e sovietiche;
- d) attività di lavoro volontario giovanile a scopo sociale;
- e) scambio di giovani nell'ambito delle relazioni tra città gemellate;
- f) scambio di esperienze nel campo delle politiche giovanili;
- g) iniziative relative all'organizzazione del tempo libero ed allo sport;
- h) scambio di giovani giornalisti, operanti anche nel settore radio-televisivo;
- i) iniziative congiunte di operatori dell'editoria e dei mezzi d'informazione giovanili;
- l) iniziative congiunte nel campo artistico-creativo destinate a giovani autori ed interpreti per lo scambio di esperienze in settori quali il teatro, la cinematografia, la musica, la danza, le arti figurative, l'architettura, la letteratura, la moda, il design e la fotografia, nonché l'attuazione di programmi giovanili congiunti, come ad esempio mostre di giovani

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

artisti e loro partecipazione a concorsi e festival in entrambi i Paesi.

2) Le Parti incoraggeranno la realizzazione, nel proprio territorio di concorsi giovanili che si propongano il fine della conoscenza della cultura e della lingua dell'altro Paese, nonché lo scambio dei vincitori dei suddetti concorsi.

## Articolo 4

Per acquisire una migliore conoscenza delle realtà socio-culturali giovanili e confrontare la pedagogia e le modalità di attuazione degli scambi giovanili nei due Paesi, le Parti attueranno scambi di esperti e convegni di animatori sugli sviluppi della politica giovanile nei suoi vari aspetti.

## Articolo 5

Agli scambi realizzati nel quadro del presente Accordo potranno prendere parte giovani di entrambi i sessi di età superiore ai 14 anni.

## Articolo 6

Le Parti si adopereranno affinché agli scambi di giovani organizzati nel quadro del presente Accordo possano partecipare giovani handicappati alle stesse condizioni degli altri giovani.

## Articolo 7

Gli scambi giovanili potranno essere individuali e di gruppo. Ciascun gruppo, potrà essere formato al massimo da 15 giovani.

Gli scambi scolastici dovranno avvenire tra classi omologhe.

## Articolo 8

I giovani partecipanti agli scambi, sia

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

individuali che di gruppo potranno alloggiare, in entrambi i Paesi, presso i campeggi e i centri turistici per giovani, nelle case di vacanza appartenenti ai diversi istituti di istruzione e ad associazioni, negli ostelli, presso famiglie.

## Articolo 9

Le spese di viaggio dei giovani dal Paese di residenza al luogo del Paese ricevente, concordato di volta in volta, e ritorno, saranno a carico del Paese inviante, quelle relative all'ospitalità (vitto e alloggio), ai trasporti interni, alla copertura assicurativa (malattia ed infortunio, con eccezione delle malattie pregresse) e ad un eventuale interprete, a carico del Paese ricevente.

## Articolo 10

Le Parti promuoveranno lo scambio di informazioni sulla realtà culturale, sociale e professionale dei giovani in entrambi i Paesi.

## Articolo 11

Le Parti faciliteranno per i giovani partecipanti agli scambi previsti dal presente Accordo le procedure relative al rilascio dei visti d'ingresso, considerando la possibilità del rilascio gratuito, su base di reciprocità. Ognuna delle due Parti farà sì che i giovani provenienti dall'altro Paese godano delle stesse agevolazioni riservate ai giovani coetanei del Paese ricevente.

## Articolo 12

Al fine di realizzare il presente Accordo le Parti si impegnano a costituire una Commissione Mista di esperti, la quale, ogni due anni, concorda un programma di scambi giovanili, tenendo conto dei progetti proposti, anche sulla base di accordi diretti tra enti e associazioni interessate, che contribuiranno alla gestione finanziaria dei progetti e ne seguiranno direttamente l'esecuzione.



### Articolo 13

Il presente Accordo non pregiudica possibili ulteriori contatti e progetti nel campo degli scambi giovanili.


### Articolo 14

Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali previste dai rispettivi ordinamenti interni.

La validità cessa 12 mesi dopo il ricevimento della comunicazione con cui una delle due Parti abbia notificato all'altra la sua volontà di recesso.

Fatto a Roma il 30 novembre 1989 in due originali in lingua russa e in lingua italiana, entrambi aventi identico valore.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per il Governo  
dell'unione delle  
Repubbliche Socialiste  
Sovietiche

